DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1993

che abroga le decisioni 90/552/CEE, 90/553/CEE, 91/93/CEE e 92/101/CEE

(93/616/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che modifica per quanto si riferisce alla peste equina la direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi [1], in particolare l'articolo 2, secondo comma,

considerando che, in seguito all'insorgenza di focolai di peste equina in Spagna e in Portogallo, la Commissione ha adottato la decisine 90/552/CEE, del 9 novembre 1990, che determina i limiti del territorio infetto da peste equina [2], modificata da ultimo dalla decisione 92/531/CEE [3], la decisione 90/553/CEE, del 9 novembre 1990, che definisce il marchio per l'identificazione degli equidi vaccinati contro la peste equina [4], la decisione 91/93/CEE, dell'11 febbraio 1991, che stabilisce il periodo dell'anno durante il quale il Portogallo può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta da peste equina [5], e la decisione 92/101/CEE, del 28 gennaio 1992, che stabilisce il periodo dell'anno durante il quale la Spagna può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta da peste equina [6];

considerando che dal 9 dicembre 1992 il Portogallo non è più ritenuto infetto da peste equina; che a decorrere dal 1° dicembre 1993 anche la Spagna va considerata non più infetta da peste equina; che occorre quindi abrogare le decisioni 90/552/CEE, 90/553/CEE, 91/93/CEE e 92/101/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le decisioni 90/552/CEE, 90/553/CEE, 91/93/CEE e 92/101/CEE sono abrogate.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.
[2] GU n. L 313 del 13. 11. 1990, pag. 38.
[3] GU n. L 334 del 19. 11. 1992, pag. 34.
[4] GU n. L 313 del 13. 11. 1990, pag. 40.
[5] GU n. L 50 del 23. 2. 1991, pag. 27.
[6] GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 46.